



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 febbraio 2013 (25.02)
(OR. en)**

6621/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0334 (NLE)**

**VISA 42
COEST 37
OC 79**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 16883/12 VISA 236 COEST 410

Oggetto: Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 20.2.2013

1. Il 27 novembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma¹ e una proposta concernente la conclusione² dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata.
2. A seguito della messa a punto giuridico-linguistica dei testi, la decisione concernente la firma³ è stata adottata dal Consiglio il 5 dicembre 2012 e l'accordo⁴ è stato firmato il 17 dicembre 2012 a Bruxelles.

¹ 16881/12 VISA 235 COEST 409.

² 16883/12 VISA 236 COEST 410.

³ 16900/12 VISA 237 COEST 411 OC 693, pubblicata nella GU L 3 dell'8.1.2013, pag. 1.

⁴ 16913/12 VISA 238 COEST 414 OC 694.

3. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione concernente la conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
4. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
5. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
6. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
7. In preparazione della conclusione dell'accordo, s'invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di decidere, fra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione del 5 marzo 2013, la trasmissione al Parlamento europeo, per approvazione, del progetto di decisione concernente la conclusione figurante nel doc. 5835/13 VISA 24 COEST 18 OC 46 e del testo dell'accordo figurante nel doc. 16913/12 VISA 238 COEST 414 OC 694 (testi messi a punto dai giuristi-linguisti) non appena sia stata approvata la trasmissione al PE del progetto di decisione concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare.

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.